

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Oskar Malfertheiner
Michael Schieder
Andrea Tinti
Carla Kaufmann
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher
Julia Maria Graf

Circolare

numero: 014 del: 04.02.2026 autore: Stefano Seppi

A tutti i nostri clienti

Finanziaria 2026

sintesi:

nella circolare vengono esposte alcune delle principali novità in materia fiscale introdotte dalla Legge Finanziaria 2026

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità di natura fiscale apportate dalla Legge Finanziaria 2026¹. La legge si compone di un articolo e 908 commi.

Indice

1 Nuovi scaglioni IRPEF.....	2
2 Riduzione detrazioni IRPEF per contribuenti con reddito superiore ad € 200.000.....	2
3 Tassazione rinnovi contrattuali, premi produttività e dividendi a lavoratori dipendenti.....	2
4 Tassazione buoni pasto	3
5 IRPEF nel settore agricolo	3
6 Locazioni brevi.....	3
7 Misure agevolative per dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale.....	3
8 Detrazioni per lavori edilizi.....	3
9 Redditi prodotti all'estero da neo-residenti	4
10 Reddito di lavoro dipendente e regime forfettario	4
11 Imposta sostitutiva sulle cripto-attività.....	4
12 Assegnazione agevolata dei beni ai soci.....	5
13 Estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale	5
14 Novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze	6
15 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta.....	6
16 Trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dalle imprese.....	6
17 Definizione agevolata dei ruoli – cd. “Rottamazione quinques”.....	7
18 Definizione agevolata dei tributi di regioni ed enti locali	8
19 Dal 2028 ritenuta a titolo d'acconto sulle operazioni effettuate dalle imprese	8
20 Base imponibile ai fini IVA nelle operazioni permutative e dazioni di pagamento	8

¹ Legge n. 199/2025, pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. del 30.12.2025, n. 305

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

21 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni alle agenzie di viaggio ed altri soggetti.....	8
22 Rivalutazione costo partecipazioni – aumento imposta sostitutiva	9
23 Deducibilità dei contributi versati alla previdenza integrativa.....	9
24 Iper-ammortamento per investimenti in beni strumentali	9
25 Limite utilizzo del contante per operazioni legate al turismo	10
26 Credito d'imposta per investimenti nell' agricoltura, pesca e acquacoltura.....	10
27 Pagamento di compensi professionali da parte della Pubblica Amministrazione	10

1 Nuovi scaglioni IRPEF

Dal 2026 l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000 scende dal 35% al 33%².

Per il 2026 gli scaglioni di reddito e le aliquote sono le seguenti³:

- fino a euro 28.000 23%
- oltre euro 28.000 fino a 50.000 33%
- oltre euro 50.000 43%

2 Riduzione detrazioni IRPEF per contribuenti con reddito superiore ad € 200.000

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 200.000 dal 2026 vengono ridotte di un importo pari ad € 440⁴ l'ammontare delle detrazioni spettanti per⁵:

- oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie⁶;
- erogazioni liberali a favore di partiti politici⁷;
- premi assicurazione per rischio eventi calamitosi⁸.

3 Tassazione rinnovi contrattuali, premi produttività e dividenti a lavoratori dipendenti

Sono state introdotte diverse disposizioni agevolative sulla tassazione degli importi erogati ai dipendenti del settore privato⁹ che riguardano:

- a) rinnovi contrattuali: è prevista la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a € 33.000, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;
- b) premi di produttività: è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'1% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa¹⁰, per gli anni 2026 e 2027. Inoltre, il limite complessivo annuo dell'importo fruibile viene elevato da € 3.000 a € 5.000;
- c) trattamento accessorio: si applica un'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e le indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a € 40.000 ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinari;
- d) dividendi: viene estesa anche all'anno 2026 l'esenzione al 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a € 1.500 annui¹¹.

² comma 3

³ art. 11, c. 1 del TUIR

⁴ comma 4

⁵ nuovo comma 5-bis dell'art. 16-ter del TUIR

⁶ di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR

⁷ di cui all'art. 11, DL n. 149/2013

⁸ di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020

⁹ commi 7-13

¹⁰ Art. 1, c. 182, L. 208/2015

¹¹ Art. 6, c. 1, terzo periodo, L. 76/2025

4 Tassazione buoni pasto

Dal 2026 il valore giornaliero dei buoni pasto elettronici esente da imposizione (e da contribuzione) viene aumentato da € 8 ad € 10¹².

Non varia invece la soglia dei buoni pasto cartacei, che resta di € 4.

5 IRPEF nel settore agricolo

Sono state prorogate anche al 2026¹³ le franchigie IRPEF a scaglioni previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)¹⁴, iscritti nella previdenza agricola. Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di Bilancio 2017¹⁵, più volte esteso alle annualità successive fino al 2025.

Le franchigie sui redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, sono pari

- al 100% fino a € 10.000 (esenzione completa)
- al 50%, oltre € 10.000, fino a € 15.000

Oltre la soglia di 15.000 euro i redditi concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale

6 Locazioni brevi

A decorrere dal 2026¹⁶, il regime delle locazioni brevi è applicabile al massimo a due appartamenti¹⁷ (anziché quattro) per ciascun periodo d'imposta. A partire dal terzo immobile locato (e non più dal quinto) il reddito si presume percepito a seguito dell'esercizio di un'attività d'impresa.

Resta la possibilità per le "locazioni brevi" di più immobili di assoggettare a cedolare secca¹⁸, pari al:

- 21% una sola unità immobiliare locata;
- 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

7 Misure agevolative per dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale

Anche per il periodo 1.1 - 30.09.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico e ricettivo¹⁹, e precisamente:

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande²⁰;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il sostituto d'imposta:

- riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
- recupera il credito maturato derivante dall'erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.

8 Detrazioni per lavori edilizi

Sono stati prorogati al 2026 i regimi fiscali più favorevoli, previsti per l'anno 2025 dalla Legge

¹² comma 14

¹³ comma 15

¹⁴ di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004,

¹⁵ Art. 1, c. 44 L. 232/2016

¹⁶ comma 17

¹⁷ Art. 1, c. 595, L. n. 178/2020

¹⁸ Art. 4, c. 2, DL n. 50/2017

¹⁹ commi 18-21

²⁰ di cui all'art. 5, L. n. 287/91

Finanziaria per il 2025, con riferimento²¹ ad interventi:

- di ristrutturazione edilizia²²,
- di risparmio energetico²³
- antisismici²⁴.

In particolare, viene confermata l'aliquota del 36% (il beneficio scenderà al 30% a partire dalle spese sostenute dal 2027) o, per le abitazioni principali, del 50% (il beneficio scenderà al 36% a partire dalle spese sostenute dal 2027).

È stato prorogato al 2026 anche

- il bonus mobili²⁵, fino a 5.000 euro di spesa. Il beneficio, consistente in una detrazione Irpef del 50%, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se sono realizzati determinati interventi edilizi (iniziatì dal 1° gennaio 2025).

9 Redditi prodotti all'estero da neo-residenti

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia hanno la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva²⁶ i redditi prodotti all'estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione è pari a²⁷:

- € 300.000 (in precedenza € 200.000),
- € 50.000 (in precedenza € 25.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 01.01.2026.

10 Reddito di lavoro dipendente e regime forfettario

È stato esteso anche al 2026 l'aumento da € 30.000 a € 35.000²⁸ (già stabilito per il 2025), della soglia di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oltre la quale è precluso l'accesso e la permanenza al regime forfettario.

11 Imposta sostitutiva sulle cripto-attività

Con la Legge Finanziaria del 2025 era stata aumentata dal 26% al 33% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi²⁹ realizzati dal 01.01.2026 mediante il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o detenzione di cripto-attività.

Con la Finanziaria 2026³⁰ è prevista ora l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 33% alle plusvalenze ed agli altri proventi sopraccitati, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. "stablecoins")³¹, che continuano pertanto ad essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Viene precisato che:

- per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

²¹ comma 22

²² Art. 16-bis del TUIR

²³ Art. 14, Dl 63/2013

²⁴ Art. 16, c. 1-bis, Dl 63/2013

²⁵ Art. 16, c. 2, Dl 63/2013

²⁶ Art. 24-bis del TUIR

²⁷ commi 25-26

²⁸ comma 27

²⁹ di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-sexies) del TUIR

³⁰ comma 28

³¹ di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114

12 Assegnazione agevolata dei beni ai soci

È stata riproposta l'assegnazione o cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone e di capitali di assegnare o cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva³²:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione o cessione va effettuata entro il 30.09.2026

- a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.09.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.01.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2025.

È prevista anche la possibilità di effettuare la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione, cessione o trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro³³. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene³⁴, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il 60% entro il 30.09.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

13 Estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale

È stata riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale³⁵, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%. L'agevolazione, con effetto dal 01.01.2026:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura³⁶, posseduti al 30.09.2025;
- riguarda le estromissioni poste in essere dal 01.01 al 31.05.2026;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:
 - il 60% entro il 30.11.2026;
 - il rimanente 40% entro il 30.06.2027.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

³² commi 35-40

³³ ex art. 52, DPR n. 131/86

³⁴ ex art. 9 del TUIR

³⁵ comma 41

³⁶ ex art. 43, co. 2 del TUIR

14 Novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 cambiano le regole per godere della rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali³⁷.

Le plusvalenze connesse alla cessione e al risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali concorreranno a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate³⁸, pertanto non sarà più concesso rateizzare la plusvalenza in quote annuali.

È possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali solamente le plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- realizzate dalle società sportive professionali mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF e IRES 2026 è necessario ri-determinare l'imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

15 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

È stata riproposta la possibilità di affrancare le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta³⁹:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in quattro rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

16 Trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dalle imprese

È stato modificato⁴⁰ il trattamento fiscale

- dei dividendi⁴¹, e
- delle plusvalenze⁴²

percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, quindi, da:

- imprenditori individuali;
- società di persone;
- società di capitali;
- enti commerciali,

che detengono le partecipazioni nel regime d'impresa.

Il regime di parziale esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti sopra elencati che:

- detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5%

ovvero

- di valore fiscale non inferiore a € 500.000 euro (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest'ultimo requisito).

Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della participation exemption (Pex)⁴³. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza.

Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione:

- alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 01.01.2026;
- alla cessione di partecipazioni acquisite dal 01.01.2026.

³⁷ commi 42-43

³⁸ modifica dell'art. 86, c. 4 del TUIR

³⁹ commi 44-45

⁴⁰ commi 51-55

⁴¹ Artt. 59 e 89 del TUIR

⁴² Artt. 58 e 87 del TUIR

⁴³ di cui all'art. 87 del TUIR

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni, i titoli e gli strumenti similari acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d. criterio FIFO).

I nuovi requisiti sopra citati (5% e € 500.000) sono richiesti ora anche per poter usufruire della ritenuta ridotta sui dividendi percepiti da società non residenti⁴⁴. Nello specifico, è previsto che la ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% va operata sugli utili corrisposti a società non residenti:

- soggette all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE e SEE ed ivi residenti;
- in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti⁴⁵ (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
- in relazione a strumenti finanziari⁴⁶ e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto⁴⁷ di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

Restano comunque valide, per le società residenti in uno Stato Membro dell'Unione europea ed in presenza di specifici requisiti previsti dalla normativa⁴⁸ (nei rapporti madre-figlia), le possibilità di:

- richiedere il rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti, ovvero
- richiedere la non applicazione della ritenuta.

17 Definizione agevolata dei ruoli – cd. “Rottamazione quinques”

È stata prevista la definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinques)⁴⁹ per i debiti affidati all'agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023.

Sono oggetto della definizione agevolata i debiti derivanti:

- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di controllo automatizzato e formale⁵⁰;
- dall'omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati) dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da infrazioni al Codice della strada.

I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti

- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento
- senza corrispondere invece
 - le somme affidate all'agente della Riscossione a titolo di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora⁵¹
 - le sanzioni
 - le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio

La definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione.

Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli:

- i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell'agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

La domanda di accesso alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31.07.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli) andrà effettuata telematicamente

- entro il 30.04.2026
- utilizzando l'apposito modello.

L'agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30.06.2026.

⁴⁴ modifica dell'art 27, c. 3-ter del DPR 600/73

⁴⁵ di cui all'art. 89, c. 2.1, lett. a) del TUIR

⁴⁶ di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR

⁴⁷ di cui all'art. 109, c. 9, lett. b) del TUIR

⁴⁸ Art. 27-bis del DPR 600/73

⁴⁹ commi 82-101

⁵⁰ di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 (imposte dirette) e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 (IVA)

⁵¹ rispettivamente, ai sensi degli artt. 20 e 30 del DPR 602/1973

Il versamento andrà effettuato:

- in unica soluzione entro il 31.07.2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo – Attenzione: per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100.

Sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 01.08.2026.

Si decade dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l'unica rata, oppure due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell'istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

18 Definizione agevolata dei tributi di regioni ed enti locali

È riconosciuta alle regioni e agli enti locali la possibilità di introdurre autonomamente alcune tipologie di definizione agevolata⁵² che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.

L'esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.

In particolare, i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale.

La definizione agevolata può riguardare:

- i tributi disciplinati o gestiti dalle regioni e dagli enti locali (ad esempio, IMU, Tari); sono, invece, espressamente escluse:
 - l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali e i tributi erariali;
 - le entrate di natura patrimoniale.

19 Dal 2028 ritenuta a titolo d'acconto sulle operazioni effettuate dalle imprese

È stata introdotta una ritenuta a titolo d'acconto⁵³ dello 0,50% nel 2028 e dell'1% dal 2029 sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti⁵⁴.

Sono esclusi:

- i soggetti che hanno aderito al CPB;
- i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo;
- i contribuenti forfetari.

La ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".

20 Base imponibile ai fini IVA nelle operazioni permutative e dazioni di pagamento

Cambia dal 01.01.2026 la base imponibile ai fini IVA relativa alle operazioni operazioni permutative e dazioni di pagamento⁵⁵, che sarà individuata:

- *“dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”*⁵⁶

e non più dal *“dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto”* di ciascuna di esse

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati fino al 31.12.2025.

21 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni alle agenzie di viaggio ed altri soggetti

A decorrere dal 01.03.2026⁵⁷, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla

⁵² commi 102-110

⁵³ comma 112

⁵⁴ modifica dell'art. 25, c. 1, quinto periodo del DPR 600/73

⁵⁵ commi 138-138

⁵⁶ è stato modificato l'art. 13, c. 2, lett. d) del DPR 633/72

⁵⁷ commi 140-142

ritenuta a titolo d'acconto del 23% le provvigioni percepite⁵⁸:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

22 Rivalutazione costo partecipazioni – aumento imposta sostitutiva

È stata aumentata⁵⁹, a decorrere dal 01.01.2026, dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (resta del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

23 Deducibilità dei contributi versati alla previdenza integrativa

A decorrere dal 2026⁶⁰, i contributi versati dai lavoratori, dai datori di lavoro e dai committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare⁶¹, sono deducibili per un importo non superiore a € 5.300⁶² (in precedenza € 5.164,57). Sono state modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006.

24 Iper-ammortamento per investimenti in beni strumentali

Viene (re)introdotta una disciplina agevolativa, consistente in una maggiorazione dell'ammortamento (cd. iper-ammortamento)⁶³ in favore

- delle imprese che
- dal 01.01.2026 al 30.09.2028
- effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”) e V (Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) annessi alla legge di Bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

I beni devono

- essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE - Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La medesima agevolazione spetta anche per

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le maggiorazioni applicare al costo degli investimenti sono pari a:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il beneficio opera con riferimento alla determinazione

- delle quote di ammortamento;
- dei canoni di locazione finanziaria.

Viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo

⁵⁸ è stato modificato l'art. 25-bis, c. 5 del DPR n. 600/73

⁵⁹ comma 144

⁶⁰ commi 2021-202

⁶¹ modifica dell'art. 8, D.Lgs. 252/2005

⁶² modifica dell'art. 10 del TUIR

⁶³ commi 427-436

sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L'agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi che beneficiano del credito d'imposta "Industria 4.0"⁶⁴.

Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative.

25 Limite utilizzo del contante per operazioni legate al turismo

È stato aumentato da € 1.000 a € 5.000⁶⁵ il limite al di sopra del quale è possibile inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della deroga alla limitazione dell'utilizzo del contante (fino a € 15.000) per gli acquisti:

- di beni e servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo⁶⁶;
- effettuati da turisti con cittadinanza extra-UE, UE e SEE, non residenti in Italia.

26 Credito d'imposta per investimenti nell' agricoltura, pesca e acquacoltura

A favore delle imprese⁶⁷ del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura

- che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi compresi nelle Tabelle IV e V indicate alla Legge Finanziaria 2026,
- dal 1.01.2026 al 28.09.2028,
- non potendo beneficiare dell'iper-ammortamento, è previsto il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta.

L'agevolazione in esame:

- non spetta per gli investimenti che beneficiano:
 - del credito d'imposta "Industria 4.0";
 - dell'iper-ammortamento⁶⁸;
 - dei crediti d'imposta ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura e ZLS (prorogati anche al 2026);
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto

Il credito d'imposta

- è riconosciuto nella misura del 40% del costo di acquisizione, fino a € 1 milione, nel rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

27 Pagamento di compensi professionali da parte della Pubblica Amministrazione

È previsto⁶⁹ che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari e previdenziali⁷⁰, le Pubbliche Amministrazioni pagheranno il compenso del professionista (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) nel limite dell'eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.

La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all'Agente della Riscossione al fine di saldare il debito tributario e previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono applicabili dal 15.06.2026.

⁶⁴ Art. 1, c. 446 L. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025

⁶⁵ comma 437

⁶⁶ di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72

⁶⁷ commi 454-459

⁶⁸ di cui ai commi 427-436

⁶⁹ comma 725

⁷⁰ aggiunta del nuovo c. 1-ter all'art. 48-bis del DPR 602/73

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler, Gianfranco Sandrini, Alan Engle